

APPENDICE MOD.145CLA

CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° FACSIMILE

I133 Franchigia assoluta per invalidità permanente

A parziale deroga dell'art. 5 delle condizioni di polizza, si conviene che l'indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri previsti nel medesimo art. 5 delle condizioni di polizza, con le modalità per scaglione di somma assicurata descritte nell'apposita tabella in appendice di polizza.

M121 Indennità giornaliera da ricovero per malattia



Che cosa è assicurato?

Oggetto dell'assicurazione - In caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da malattia, parto, aborto terapeutico, spontaneo o post-traumatico, Generali Italia corrisponde per la durata massima di 360 giorni:

- una indennità assicurata in polizza una indennità giornaliera per ciascun giorno di ricovero nella misura di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente da infortunio, con il limite giornaliero di euro 100,00.
- una indennità pari al 50% di quella sopraindicata in caso di day hospital. Tale indennità è dovuta esclusivamente per day hospital di almeno due giorni, purché dalla documentazione dell'istituto di cura risulti che il day hospital, fatta eccezione per le festività, è avvenuto senza soluzione di continuità.
 - Il giorno di dimissione non è indennizzabile;

Detta indennità è corrisposta anche in caso di ricovero dell'Assicurato per interventi chirurgici resi necessari per la donazione di organi.

Generali Italia effettua il pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto previa presentazione della cartella clinica entro 15 giorni dalla data di dimissione dal ricovero oppure dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Per i ricoveri effettuati all'estero, il pagamento viene eseguito in Italia, nella valuta avente corso legale in Italia.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera in caso di ricoveri dovuti a:

- le seguenti infermità mentali e patologie collegate: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive;
- interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto;
- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia stomatologica e plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio), cure dentarie e paradentarie, protesi dentarie.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Per approvazione delle clausole sopra riportate.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente/Assicurato

Mod. I45CLA - (SDGI45) Pagina 1 di 1